



CITTÀ DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D' Ortenzio 4 – P.Iva 00221110687 – tel. 085/97401 – fax. 085/974100

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 26/02/2021		Atto n. 4	
Oggetto:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2021.		

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTISEI, del mese di FEBBRAIO, con inizio alle ore 18:19 in Cepagatti e nella SALA DELLE ADUNANZE, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione, con l'intervento dei signori componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome	Partecipazione	Cognome e Nome	Partecipazione
CANTO' GINO	P	D'ANGELO ANDREA	P
PALOZZO ANNALISA	P	CANTO' MICHELE	P
SBORGIA CAMILLO	P	FARINACCIA GERMANO	P
SANTAVENERE TIZIANO	P	FIUCCI DANIELE	A
D'INNOCENTE LILIANA	P	DI MEO DOMENICO	P
AMBROSINI M. GIULIA	P	PETACCIA MARIA	A
TUCCI PIETRO	A	CIUFFI MONICA	A
FAIETA ANGELO	P	CIUFFI DANTE LUCA	P
PAOLINI ANTONELLA	A		

Ne risultano presenti n° 12 ed assenti n° 5.

- Presiede Faieta Angelo nella qualità di Presidente;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Pica Stefania .

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Servizio 3 - Ragioneria E Tributi - Sviluppo Economico per

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

Il Presidente cede la parola al Sindaco per l'illustrazione del punto in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato:

che il D.Lgs 116/2020, la legge 160/2019 ed il D.L. 124/2019, nonché le direttive ARERA 443/2019 e 444/2019 hanno apportato alcune variazioni normative che comportano la necessità di adeguare il vigente regolamento della TARI;

che l'abrogazione della categoria dei rifiuti assimilati comporta una modifica del Regolamento vigente;

che la legge di conversione del decreto Fiscale n. 124/2019, entrata in vigore il 25 dicembre 2019, ha introdotto un bonus Tari, collegato ai bonus sociali sulle bollette riconosciute dall'ARERA;

ad oggi, per l'anno 2021, il bonus Tari risulta bloccato in attesa di un provvedimento legislativo che ne definisca le modalità attuative di erogazione;

che è interesse dell'Amministrazione Comunale disciplinare questa agevolazione per le utenze domestiche introducendola nel Regolamento Tari;

che con il Regolamento allegato alla presente deliberazione l'Amministrazione intende quindi recepire le novità normative in materia di tributi locali, esercitando la propria potestà regolamentare;

Visti:

l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”;*

l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito di n. 44 articoli;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano*

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Dato atto che:

l'art. 151, comma 1, del D.L. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

l'art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, del D. L. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77 del 17 luglio 2020, prevede che: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021"*;

il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;

Atteso che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti:

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e contabile, allegati al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del

regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale del comune ed aggiornato sulle norme europee sull'economia circolare (D.Lgs. 116/2020);

Visto:

- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- la Legge 147/2013;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Udita la discussione, come da trascrizione della registrazione della seduta che allegata al presente atto ne forma integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione: presenti e votanti n. 12, voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0 e astenuti n. 0

DELIBERA

Per le premesse sopra esposte e che debbono qui intendersi integralmente richiamate e trascritte:

1. **di approvare** il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto di n.44 articoli, con contestuale abrogazione del previgente regolamento TARI;
2. **di prendere atto** che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2021-2023;
3. **di pubblicare** il presente provvedimento ed il relativo regolamento allegato nell'Albo pretorio per l'assolvimento dei prescritti obblighi di pubblicazione e sul sito istituzionale di questo Ente,

nell'apposita sezione dedicata dell'Amministrazione trasparente;

4. **di dichiarare** il presente provvedimento, con la seguente votazione: presenti e votanti n. 12, voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0 e astenuti n. 0 immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CEPAGATTI

PROVINCIA DI PESCARA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di C.C. n. del

Indice

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 – Istituzione del tributo	Pag. 4
Art. 2 – Finalità del regolamento	Pag. 4
Art. 3 – Definizioni	Pag. 4
Art. 4 – Gestione e classificazione dei rifiuti	Pag. 4
Art. 5 – Soggetto attivo	Pag. 5
Art. 6 – Soggetto passivo	Pag. 5
Art. 7 – Presupposto oggettivo	Pag. 6
Art. 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	Pag. 6
Art. 9 – Esclusione dall’obbligo di conferimento	Pag. 8
Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico	Pag. 8
Art. 11 – Istituzioni scolastiche statali	Pag. 8
CAPO II COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI	
Art. 12 – Costi di gestione e Piano Economico Finanziario	Pag. 9
Art. 13 – Determinazione della tariffa	Pag. 9
Art. 14 – Articolazione e composizione della tariffa	Pag. 9
Art. 15 – Periodi di applicazione del tributo	Pag. 9
CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA	
Art. 16 – UtENZE domestiche	Pag. 10
Art. 17– Occupanti utENZE domestiche	Pag. 10
Art. 18 – Classificazione delle utENZE domestiche	Pag. 10
Art. 19 – UtENZE non domestiche	Pag. 11
Art. 20 – Calcolo della tariffa per le utENZE non domestiche	Pag. 11
Art. 21 – Determinazione della superficie imponibile	Pag. 11
Art. 22 – Aree di pertinenza di utENZE non domestiche	Pag. 12
Art. 23 – Mancato svolgimento del servizio	Pag. 12

CAPO IV DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE	
Art. 24 – Tassa Giornaliera	Pag. 12
Art. 25 – Tributo provinciale	Pag. 13
CAPO V DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI	
Art. 26 – Criteri per le agevolazioni Tari	Pag. 13
Art. 27 – Istanza per le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni	Pag. 13
Art. 28 – Riduzioni utenze domestiche	Pag. 13
Art. 29 – Riduzioni della tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico	Pag. 14
Art. 30 – Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti da parte delle utenze non domestiche	Pag. 14
Art. 31 – Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali – utenze non domestiche	Pag. 15
CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO	
Art. 32 – Obbligo di dichiarazione	Pag. 16
Art. 33 – Contenuto e presentazione della dichiarazione	Pag. 17
Art. 34 – Termini per il pagamento della tassa	Pag. 17
Art. 35 – Versamento della tassa	Pag. 18
Art. 36 – Rimborsi	Pag. 18
Art. 37 – Funzionario responsabile del tributo	Pag. 18
CAPO VII ACCERTAMENTI – SANZIONI - CONTENZIOSO	
Art. 38 – Verifiche e accertamenti	Pag. 19
Art. 38 – Sanzioni	Pag. 19
Art. 39 - Contenzioso	Pag. 19
Art. 40 – Trattamento dei dati personali	Pag. 20
CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art. 41 – Clausola di adeguamento	Pag. 20
Art. 42 – Entrata in vigore	Pag. 20
Art. 43 – Rinvio ad altre disposizioni di legge	Pag. 20

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione del tributo

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio del Comune di Cepagatti, a decorrere dal 1° gennaio 2021, a norma dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. Il predetto prelievo di natura tributaria è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione della tassa al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) per "rifiuto", ai sensi dell'articolo 184, comma 1, lett. a), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) per "metodo normalizzato", il criterio di determinazione base della tariffa disciplinato dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - c) per "piano finanziario", il documento contenente il fabbisogno finanziario da coprire tramite tariffa, per gli interventi relativi al servizio di gestione rifiuti, disciplinato dall'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
 - d) per "soggetto gestore", il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani.

Art. 4 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Nello specifico, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D. Lgs. 152/2006, sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D. Lgs 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D. Lgs 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d ed e.

4. Non sono inclusi nei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-sexies del D. Lgs. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, sono rifiuti speciali:

a) *"i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., e della pesca;*

b) *i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D. Lgs. 152/2006;*

c) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;*

d) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;*

e) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;*

f) *i rifiuti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;*

g) *i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*

h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;*

i) *i veicoli fuori uso".*

6. Ai sensi dell'art. 184, commi 4 e 5, del D. Lgs. 152/2006 sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del medesimo decreto e meglio precisati nell'elenco di cui all'allegato D della parte quarta dello stesso D. Lgs. n. 152/2006.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune di Cepagatti nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili, locali, aree o altra denominazione equivalente assoggettabili alla stessa.

Art. 6 - Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori, di detentori e occupanti, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui ai successivi artt. 31 e 32 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tassa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente Ufficio.

Art. 7 - Presupposto oggettivo

1. Presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi struttura stabilmente infissa al suolo, chiusa, a qualunque uso adibiti, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie e anche se di fatto non utilizzati.
3. Tutti i locali imponenti sono considerati suscettibili di produrre rifiuti. A tal fine l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione (elettrica, gas, acqua) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta:
 - a) per le utenze non domestiche, dalla data di rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità;
 - b) per le utenze domestiche, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica in caso di utente persona fisica, ovvero dalla data di fissazione della sede legale in caso di persona giuridica/associazione non riconosciuta/organizzazione priva di personalità giuridica. I locali adibiti a magazzino, garage, box, cantine e/o affini, costituiscono attitudine alla produzione di rifiuti. Per le ipotesi di cui al presente comma, è fatta salva la prova contraria per il contribuente.
4. Per le utenze domestiche, sono soggette a tassazione in aggiunta alle superfici della civile abitazione, anche le superfici delle pertinenze e dei locali accessori, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte, ecc.).
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
6. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono assoggettate alla tassa se le stesse costituiscono superficie operativa, comunque utilizzata, ove possano prodursi rifiuti urbani.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Sono oggettivamente esclusi dalla tassazione i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani.
Si considerano tali:

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa prive di suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, a condizione che l'utente non vi abbia la residenza anagrafica o la sede legale;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili a condizione che non si abbia di regola presenza umana;
- d) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, le aree occupate da macchinari e attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e stabilmente infisse al suolo;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili oppure interessati dall'esecuzione di interventi edilizi che comportino la loro oggettiva non utilizzabilità, purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva impossibilità di occupazione.
- f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ovvero per le quali siano in corso opere di manutenzione straordinaria che rendano di fatto oggettivamente inutilizzabile l'unità immobiliare, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori o, se precedente, fino alla data di inizio dell'utilizzo dell'immobile;
- g) le aree impraticabili;
- h) per le utenze domestiche, le aree scoperte pertinenziali o accessorie, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili e i giardini;
- i) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- j) per le utenze non domestiche le aree coperte o scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla manovra dei veicoli, le aree scoperte o coperte adibite a parcheggio gratuito, nonché le aree scoperte destinate a verde;
- k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano soggetti a tassazione i locali chiusi, l'area occupata dalla proiezione a terra della pensilina e, comunque, le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
- l) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- m) locali o aree nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti, a condizione che non si abbia di regola presenza umana.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione presentata entro il termine di cui all'art. 35 ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso di immobili in obiettive condizioni di non utilizzabilità derivanti dall'esecuzione di interventi edilizi, quali restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ovvero per le quali siano in corso opere di manutenzione straordinaria che rendano di fatto oggettivamente inutilizzabile l'unità immobiliare, l'utente è tenuto a presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, corredata da documentazione idonea a dimostrare il non utilizzo dell'immobile, entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, comunicando altresì l'indirizzo di momentaneo trasferimento. L'utente è, inoltre, obbligato a comunicare, entro 30 giorni dalla verifica dell'evento, la data di fine lavori o di inizio dell'utilizzo dell'immobile, se precedente.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti non conferibili al servizio pubblico o speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia.

4. Per fruire dell'agevolazione prevista dai commi precedenti, gli interessati a pena di decadenza devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando le planimetrie dettagliate e l'ulteriore documentazione utile;

b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante la presentazione dei formulari o del MUD dell'ultimo anno, regolarmente compilati e sottoscritti. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti.

5. In assenza di apposita dichiarazione, corredata della necessaria documentazione, da parte del produttore dei rifiuti, non potrà essere applicato alcun abbattimento di cui al presente articolo.

Art. 11 - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. A norma dell'articolo 1, comma 655, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO II - COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Art. 12 - Costo di gestione e Piano Economico Finanziario

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Il Piano Economico Finanziario è redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 13 - Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Consiglio comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Consiglio comunale approva le tariffe adottando i criteri indicati nel presente regolamento, dal D. Lgs. 152/06 e dal richiamato D.P.R. n. 158/1999.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. In caso di mancata adozione della tariffa nei termini di cui ai commi precedenti, si intende prorogata la tariffa in vigore.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe della tassa stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158;

Art. 14 - Articolazione e composizione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività, con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
3. Per la riconducibilità dell'utente nella fascia di utenza domestica o non domestica si applicano le disposizioni del presente Regolamento, in particolare le disposizioni di cui all'art. 7, 16 e 19.
4. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree soggette o assoggettabili al tributo e sussiste sino al giorno della cessazione.
3. La cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso determina l'estinzione dell'obbligazione purché l'evento sia debitamente e tempestivamente dichiarato nelle forme previste dal presente regolamento. Gli

effetti sono prodotti dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la diversa data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 35, decorrendo altrimenti dalla data della tardiva presentazione. Le variazioni di tariffa saranno conteggiate a conguaglio.

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 16 - Utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17 - Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di riferimento o risultante all'Anagrafe alla data della dichiarazione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Le variazioni del numero dei componenti e dell'intestatario dell'utenza devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli 32 e 33, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti per cui si applica la disciplina di cui al comma 1.
3. I soggetti anagraficamente residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata, entro 31 dicembre dell'anno di riferimento, apposita istanza debitamente documentata, qualora:
 - a) il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a nove mesi nell'anno di riferimento;
 - b) il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in una struttura a seguito di ricovero permanente.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi condotti da cittadini residenti all'estero e per gli alloggi tenuti a disposizione dai residenti per propri usi, il numero degli occupanti è pari a quello di n. 2 occupanti.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo (con accatastamento unitario) occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità immobiliare.
6. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 18 - Classificazione delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare come di seguito specificato:

Categoria	Numero componenti nucleo familiare
-----------	------------------------------------

1°	1
2°	2
3°	3
4°	4
5°	5
6°	6 o +

2. Nell'ultima categoria sono inclusi i nuclei familiari composti da 6 o più componenti.

Art. 19 - Utenze non domestiche

1. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dall'atto di autorizzazione o di inizio attività. Il Comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come previsto dal D. Lgs. 152/2006, sulla base della quantità e qualità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. A tal fine vengono assunte le categorie previste dalla tabella L-quinquies allegata al D. Lgs. 152/2006, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica e viene definita sulla base di quanto dichiarato dal certificato camerale secondo il principio dell'attività prevalente.
4. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dalla tabella L-quinquies allegata al D. Lgs. 152/2006, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
5. Al fine dell'applicazione della tariffa di utenze non domestiche in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi).
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere all'interno della singola utenza che svolga una pluralità eterogenea di attività la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21 - Determinazione della superficie imponibile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, come da banca dati in possesso del Comune.

2. Ai soli fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale.

3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable. A tal fine la superficie calpestable dei locali è determinata con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:

a) superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente, collegate e con indicazione della classe catastale (A, B, C, D e E);

b) sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a m. 1,50, e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie;

c) vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione orizzontale in pianta.

5. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vengono arrotondate per eccesso.

6. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente Regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare la superficie calpestable, indicando gli estremi catastali dell'unità immobiliare.

Art. 22 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.

2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 23 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura del 20% solo qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.

CAPO IV - DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

Art. 24 - Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50%. È comunque facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale della tassa.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. In ogni caso gli organizzatori di manifestazioni di qualsiasi tipologia sono obbligati ad organizzare la raccolta rifiuti in forma differenziata per favorire il successivo recupero.

Art. 25 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (comma 666 Legge n. 147/2013).
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.
3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (comma 666 Legge n. 147/2013).

CAPO V - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 26 - Criteri per le agevolazioni Tari

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni.
2. In casi di straordinari ed eccezionali motivi di urgenza e necessità che interessano il territorio comunale, la Giunta comunale può deliberare agevolazioni temporanee, sotto forma di riduzioni.
3. Le agevolazioni disposte ai sensi dei commi precedenti devono avere la copertura finanziaria. Questa può essere garantita con le risorse della TARI ovvero attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 27 - Istanza per le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

1. Le riduzioni, le agevolazioni e le esenzioni tariffarie si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione, entro il termine indicato dall'art. 33, di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'Ufficio competente.
3. Qualora ricorrano più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata una sola riduzione, esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 28 – Riduzioni utenze domestiche

1. Ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, la tariffa viene ridotta nella misura sotto indicata nei seguenti casi:
 - a) se all'interno del nucleo familiare vi è un portatore di handicap grave riconosciuto tale ai sensi degli art. 3, comma 3 della L.104/92, certificato dalle competenti autorità sanitarie pubbliche ai sensi della vigente normativa: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;

b) abitazioni rientranti nella zona circostante la vecchia e nuova stazione TERNA, la cui perimetrazione è stata oggetto di apposita deliberazione di Giunta Comunale: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile.

2. Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano su richiesta dell'interessato, previa istruttoria dell'Ufficio competente, e decorrono dalla data della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Le agevolazioni non sono cumulabili.

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 29 – Riduzione della tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico.

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce, il bonus sociale di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019.

2. Il bonus consiste nell'applicazione di una riduzione, sulla tariffa variabile, nella misura complessiva del 15 per cento in favore delle utenze domestiche in possesso dei seguenti requisiti:

- nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore ad euro 8.265,00;
- nuclei familiari con almeno 4 figli a carico, con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 20.000,00;
- percettore reddito di cittadinanza.

3. Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza nel termine del 30 settembre dell'anno di riferimento, secondo il modello messo a disposizione dall'ufficio Tributi, da parte dell'intestatario dell'avviso di pagamento. Tale istanza dovrà riportare il codice fiscale di ciascun soggetto appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.

4. All'istanza di cui al comma precedente deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità.

5. L'agevolazione in oggetto, ove spettante, verrà applicata direttamente dall'ufficio nella rata di saldo e conguaglio, con scadenza 31 dicembre. Nel caso di morosità pregressa relativa alla Tassa Rifiuti, l'agevolazione potrà essere trattenuta a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto. Di tale compensazione sarà data evidenza con un'apposita comunicazione.

6. L'agevolazione può essere riconosciuta in relazione ad una sola utenza domestica (e all'eventuale relativa pertinenza) per nucleo familiare. In presenza di più istanze riconducibili al medesimo nucleo familiare ai fini ISEE, ma riferite ad unità abitative diverse, l'ufficio non provvederà all'applicazione dell'agevolazione in favore di alcuna utenza.

7. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale. L'erogazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da predisporre in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto.

Art. 30 - Riduzioni per l'avvio al recupero di rifiuti fuori dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore privato

per un periodo non inferiore a 5 anni. Salva la facoltà dietro richiesta della singola utenza non domestica di riprendere l'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale.

2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1 lett. b-ter punto 2, del D. Lgs. n. 152/2006 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono esclusi dalla corresponsione della quota variabile della tassa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, da applicarsi a consuntivo, mediante compensazione, alla prima scadenza utile.

3. L'agevolazione di cui al comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata ai sensi del comma 1.

4. La proporzionalità viene determinata nella percentuale massima del 40% della tariffa variabile, in proporzione, secondo la seguente tabella:

% Kg di rifiuti avviati al riciclo rispetto ai kg potenzialmente producibili annui in base al coefficiente KdMax (Dpr 158/1999)	Riduzione in percentuale (%)
Dal 50,01 al 70%	10%
Dal 70,01 al 80 %	20%
Dal 80,01 al 90 %	30%
Dal 90,01 al 100 %	40%

La determinazione, a consuntivo, a seguito dell'esame della documentazione presentata, dell'agevolazione spettante, comporta l'eventuale parziale compensazione con l'importo dovuto per l'annualità successiva.

5. Ai fini dell'applicazione della precedente agevolazione, i titolari delle utenze non domestiche, a pena di decadenza, devono:

a) presentare entro il termine stabilito dall'art. 35 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del vigente art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta su specifico modulo predisposto dal Settore Tributi in collaborazione con il Settore Ambiente del Comune, corredata da copia del contratto sottoscritto con apposita ditta specializzata, che prevede la raccolta differenziata dei singoli rifiuti (R1-R13 Parte IV All. C "Operazioni di recupero" all'art. 39, comma 5, del d.lgs. N° 205/2010), da copia dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta con cui è stato stipulato il predetto contratto, sulla quale deve essere specificato il codice CER che la stessa può ritirare e l'indicazione dell'operazione (R1-R13) di recupero a cui avvierà il rifiuto, ai sensi del d.lgs. 205/2010, e da copia fotostatica della carta d'identità;

b) presentare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i formulari rilasciati dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto di cui al punto a), contenente l'indicazione dei quantitativi ritirati, il codice identificativo di rifiuto CER e il recupero degli stessi effettuato, nonché copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla vigente Legge n. 70/1995, per l'anno di riferimento; il soggetto che intende beneficiare della riduzione può alternativamente presentare copia del formulario di identificazione o, in assenza, altro documento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, controfirmato dai soggetti autorizzati al riciclo, indicando il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo.

Art. 31 - Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali – utenze non domestiche

1. I locali e le aree in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti non conferibili al servizio pubblico o speciali non sono assoggettati alla tassa purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. Ai sensi di quanto disposto dal comma 682, n. 5, della Legge n. 147/2013, relativamente alle attività di seguito indicate (utenze non domestiche), qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani destinati al recupero conferiti al pubblico servizio e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici

escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- a) lavanderie: 30%;
- b) officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto, gommisti: 30%;
- c) falegnamerie: 30%;
- d) carpenterie, metalmeccanici, fonderie ed assimilati: 30%;
- e) produzione manufatti in cemento: 30%;

3. Per le fattispecie non riconducibili alle tipologie sopra indicate, il Comune, esaminata la documentazione prodotta dal contribuente, stabilirà la percentuale d'abbattimento in ogni caso non superiore al 30% in base alla quantità di rifiuti speciali smaltiti o recuperati.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

5. Per fruire dell'esclusione o agevolazione il contribuente deve, a pena di decadenza:

a) indicare nella dichiarazione iniziale o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), nonché le superfici di formazione dei predetti rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) presentare entro il termine stabilito dall'art. 35 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del vigente art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta su specifico modulo predisposto dal Settore Tributi in collaborazione con il Settore Ambiente del Comune, corredata da copia del contratto sottoscritto con apposita ditta specializzata, che prevede la raccolta dei rifiuti, da copia dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta con cui è stato stipulato il predetto contratto, sulla quale deve essere specificato il codice CER che la stessa può ritirare e da copia fotostatica della carta d'identità;

c) presentare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i formulari rilasciati dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto di cui al punto a), contenente l'indicazione dei quantitativi ritirati, il codice identificativo di rifiuto CER, nonché copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla vigente Legge n. 70/1995, per l'anno di riferimento.

CAPO VI - DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 32 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

2. Le utenze domestiche sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, fatta salva l'ipotesi di cui al precedente art. 17, comma 2, del presente regolamento

3. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 33 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro 180 giorni dalla verifica dell'evento. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
 - d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) eventuale sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;
 - d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione originaria o di variazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata nelle seguenti forme:
 - in presenza presso lo sportello dell'ufficio protocollo;
 - spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R.;
 - inviata mediante pec all'indirizzo protocolloaffari generali@pec.comune.cepaqatti.pe.it.
7. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.
8. La dichiarazione Tari non può in ogni caso essere sostituita da qualsiasi altra comunicazione presentata ad un qualsiasi Ufficio dell'Ente.

Art. 34 - Termini per il pagamento della tassa

1. La TARI è corrisposta in n. 3 rate scadenti alla fine del mese di aprile, agosto e dicembre e per le dichiarazioni di inizio occupazione, presentate in data successiva al termine di scadenza dell'ultima rata, il versamento del tributo verrà effettuato a rata unica entro il 30 Giugno dell'anno successivo salvo eventuali posticipi stabiliti con delibera del Giunta comunale.

2. Il Comune provvede ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi.

3. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di pagamento, successivamente il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata A.R.. Trascorso il termine assegnato al contribuente per l'adempimento si procede alla liquidazione del tributo, per i solleciti non pagati, con l'applicazione della sanzione del 30%, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, e degli interessi.

Art. 35 - Versamento della tassa

1. La tassa comunale per l'anno di riferimento è versata al Comune, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero bollettino di conto corrente postale o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso, quale PAGO PA o di pagamento interbancari e postali.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute della delibera ARERA n. 444/2019. Il versamento del tributo, è effettuato in tre rate scadenti alla fine del mese di aprile, agosto e dicembre. In caso di mancato pagamento degli avvisi nei termini previsti seguirà la notifica del sollecito di pagamento con addebito delle spese di notifica. Trascorso il termine assegnato al contribuente per l'adempimento si procede alla liquidazione del tributo, per i solleciti non pagati, con l'applicazione della sanzione del 30%, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, e degli interessi.

2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa anche oltre la scadenza della rata a saldo.

3. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.

4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

5. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 36 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 37 - Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO VII - ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 38 - Verifiche e accertamenti

1. Il Comune, per il tramite del funzionario responsabile incaricato o suo delegato nominato con apposito provvedimento, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Dirigente responsabile dell'Ufficio Tributi, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene con le modalità previste dall'art. 36.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive.

Art. 39 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 39, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 40 - Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 41 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del nuovo Regolamento Europeo UE 2016/679 recepito con il D. Lgs. n. 101/2018.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 43 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 44 - Rinvio ad altre disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale vigente in materia.

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente

Faieta Angelo

Il Segretario Comunale

Pica Stefania

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 24.03.2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi;
- E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

Cepagatti, li 24.03.2021

Il Segretario Comunale

Pica Stefania

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 26.02.2021;

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n° 267/2000);

Cepagatti, li 26.02.2021

Il Segretario Comunale

Pica Stefania